

Comune di Montaione

**REGOLAMENTO di GESTIONE
dell'AREA NATURALE PROTETTA
DI INTERESSE LOCALE - ANPIL
"ALTA VALLE del TORRENTE CARFALO"**

Approvato con deliberazione C.C. n. 16 del 28 Marzo 2008

Titolo 1 NORME GENERALI

Art. 1 - Finalità e contenuti

1. L'Area naturale protetta di interesse locale (ANPIL) "*Alta valle del torrente Carfalo*" è stata istituita, ai sensi dell'art. 19 della L.R. 11.04.1995 n. 49 ("Norme sui parchi, le riserve naturali e le aree naturali protette di interesse locale"), con Deliberazione del Consiglio Comunale di Montaione n. 48 del 03/09/2007
2. Le funzioni relative alla gestione dell'ANPIL sono esercitate direttamente dal Comune di Montaione secondo le norme e con le modalità previste dal presente Regolamento approvato ai sensi dell'art. 6, comma 3, e dell'art. 19 della L.R. 49/1995.
3. Il Regolamento disciplina l'assetto e le trasformazioni dell'ANPIL nonché le attività che per loro natura incidono sulla conservazione e la tutela ambientale dell'area.
4. Per la disciplina urbanistica si fa rinvio agli strumenti urbanistici del Comune.

Art. 2 - Principi generali

1. La gestione dell'ANPIL si ispira ai seguenti principi fondamentali:
 - a) la tutela della biodiversità intesa come quantità e qualità delle specie vegetali ed animali e degli ecosistemi naturali e seminaturali esistenti;
 - b) il miglioramento dei suoli, della stabilità idrogeologica, della loro complessità strutturale e funzionale e della microfauna e microflora presenti;
 - c) la promozione di modelli di gestione dell'agroecosistema improntati sulla chiusura dei cicli biologici e sulla sostenibilità ambientale;
 - d) la tutela del paesaggio inteso, oltre che come sistema di ecosistemi, come ambito di percezione umana della qualità del territorio;
 - e) la promozione di azioni di conservazione, restauro o ricostituzione delle originarie caratteristiche ambientali del territorio;
 - f) l'educazione ambientale e la partecipazione collettiva alla fruizione delle risorse naturali e storico-culturali secondo criteri di sostenibilità nel lungo periodo.

Art. 3 - Comitato di gestione

1. Per la gestione dell'ANPIL è nominato un Comitato di gestione (di seguito indicato come Comitato) composto come segue:
 - quattro membri nominati dal Comune di Montaione;
2. I membri del Comitato sono scelti fra soggetti con esperienza nell'ambito delle politiche ambientali o del territorio, o con specifiche competenze o professionalità nel campo delle scienze naturali, dell'ambiente, del paesaggio o dell'educazione ambientale.
3. I membri del Comitato durano in carica per 5 anni decorrenti dall'esecutività dell'atto di nomina (atto della Giunta Comunale) e possono essere rinominati senza limite di mandato. La nomina può essere revocata anticipatamente per inadempimento delle funzioni attribuite ed, in particolare, in caso di mancata partecipazione alle sedute del Comitato protratta per almeno tre sedute consecutive senza giustificato motivo.
4. Nella prima seduta il Comitato nomina, nel suo seno, il Presidente. Il Presidente coordina l'attività del Comitato, ne convoca le sedute sulla base degli argomenti da trattare o a richiesta dell'Amministrazione Comunale o della Consulta.

5. Alle sedute del Comitato partecipa un funzionario comunale con compiti di segretario verbalizzante e di supporto amministrativo. Il suddetto cura la redazione dei verbali che, sottoscritti dallo stesso e dal Presidente, sono depositati presso il Comune di Montaione entro 10 giorni dalla seduta a cui si riferiscono.
6. Le riunioni del Comitato sono valide con la presenza della maggioranza dei componenti (almeno 3 membri). Il Comitato delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità di voti, il voto espresso dal Presidente vale doppio. Le sedute del comitato non sono pubbliche. Ogni componente ha diritto al rimborso spese vive affrontate per raggiungere il Comune di Montaione ed alla quota del gettone di presenza stabilito per i consiglieri comunali.
7. Il Comitato, di norma, ammette a partecipare alle proprie sedute il Gestore di cui agli articoli seguenti. Può ammettere a partecipare altri soggetti aventi specifiche competenze in relazione ad esigenze particolari che di volta in volta si presentano. I soggetti ammessi alle sedute hanno diritto di parola ma non di voto.
8. Il Comitato ha le seguenti funzioni:
 - a) definisce i piani di gestione dell'ANPIL, tenuto conto degli indirizzi dell'Amministrazione Comunale di Montaione;
 - b) controlla e valuta periodicamente le attività poste in essere dal Gestore e le eventuali proposte dallo stesso avanzate;
 - c) cura l'informazione e la concertazione nei confronti dei soggetti, pubblici e privati, portatori di interessi rispetto all'ANPIL per competenze, funzioni, attività o diritti inerenti il territorio;
 - d) esprime, anche avvalendosi della consulenza del Gestore, i pareri obbligatori e non vincolanti previsti dal presente Regolamento, o da altre norme, in merito agli interventi che interessano l'ANPIL.
9. Il Comitato si avvale delle sedi e delle strutture del Comune di Montaione, secondo modalità organizzative improntate ai principi di efficacia, efficienza ed adeguatezza.

Art. 4 - Consulta permanente

1. Per favorire la partecipazione e la concertazione degli indirizzi e della gestione dell'ANPIL è istituita una Consulta permanente quale organismo consultivo composto dai soggetti portatori di interessi legati all'utilizzo del territorio, culturali, di tutela delle componenti urbanistico-edilizie, storico-paesaggistiche e naturalistico-ambientali.
2. La Consulta è composta dai rappresentanti delle diverse categorie d'interesse, fra cui, con elencazione non esaustiva:
 - i proprietari dei terreni ricadenti nel territorio dell'ANPIL;
 - le associazioni di categoria agricole;
 - le associazioni venatorie;
 - l'A.T.C. competente per territorio;
 - le associazioni ambientaliste più rappresentative;
 - Il Circondario Empolese - Valdelsa e/o il Corpo Forestale dello Stato;
 - il Servizio Antincendio Boschivo della Regione Toscana o Associazione incaricata dal Comune del Servizio antincendio boschivo e protezione civile;
 - gli istituti scolastici locali.
3. L'adesione alla Consulta è libera e volontaria ed è esercitata in forma di rappresentanza di una specifica categoria di soggetti. L'adesione è formalizzata tramite richiesta scritta al Comitato di gestione.
4. La Consulta viene convocata dal Comitato quando ritenuto opportuno per la trattazione di questioni di carattere generale rispetto alla gestione dell'ANPIL. Può essere convocata

per la trattazione di argomenti riguardanti gruppi definiti di soggetti, accogliendo in tal caso un numero di partecipanti congruo ed attinente alla tematica in oggetto.

5. I pareri espressi dalla Consulta sono facoltativi e non vincolanti.

Art. 5 - Gestore

1. Per la redazione e l'attuazione dei piani di gestione, per coordinare e promuovere azioni volte alla conoscenza ed alla fruizione dell'ANPIL, per lo svolgimento di attività di studio, di ricerca e di educazione ambientale, per il controllo ed il monitoraggio del territorio dell'ANPIL, per la gestione complessiva dell'area, il Comune di Montaione individua un soggetto Gestore dotato di adeguate esperienze e competenze in botanica, geologia, zoologia, entomologia, agronomia, ingegneria ambientale ed educazione ambientale nonché di specifica conoscenza dell'ambito naturalistico e territoriale dell'ANPIL.
2. Una convenzione regola i rapporti fra le amministrazioni comunali ed il Gestore definendo, in particolare, durata, compiti, obiettivi e modalità di verifica dell'attività affidata.
3. Il Gestore presenta annualmente al Comitato una relazione dettagliata sulle attività svolte e sugli obiettivi raggiunti indicando eventuali proposte e suggerimenti.
4. Il Comitato vigila sull'attività svolta dal Gestore, emana eventuali indirizzi e riferisce alle amministrazioni comunali.
5. Il Gestore supporta il Comitato, su richiesta dello stesso, per l'espressione dei pareri.

Art. 6 - Accordi di gestione con i proprietari dei fondi

1. Per il conseguimento delle finalità di cui al presente Regolamento, il Comitato di gestione, con il supporto del Gestore, può promuovere la stipula di accordi di gestione con i proprietari di aree e manufatti compresi nel perimetro dell'area naturale protetta. In particolare, gli accordi possono fare riferimento a:
 - regolamentazione dell'accesso per la visita all'area;
 - installazione delle attrezzature didattico-divulgative e ricreative;
 - manutenzione ordinaria di sentieri e dei piccoli manufatti ad essi connessi;
 - gestione selvicolturale;
 - tutela della biodiversità;
 - conservazione di cenosi vegetali;
 - conservazione e ripristino di emergenze storico-architettoniche;
 - conservazione del paesaggio.
2. Gli accordi sono stipulati mediante apposite convenzioni di durata pluriennale.

Titolo 2

DISCIPLINA DELL'ASSETTO E DELL'USO DEL TERRITORIO

Art. 7 - Attività ammissibili

1. Nell'area compresa all'interno del perimetro dell'ANPIL sono ammesse esclusivamente:
 - a. Attività di selvicoltura e forestazione;
 - b. Attività agricole o connesse con l'agricoltura;
 - c. Attività di educazione e informazione ambientale;
 - d. Attività ricettive e di somministrazione pasti e bevande con caratteristiche di basso impatto ambientale;

- e. Attività di promozione del turismo eco-sostenibile e delle attività ad esso collegate.

Art. 8 - Disciplina delle attività agricole connesse

1. Non sono ammesse attività di allevamento non classificabili come agricole ai sensi del D.P.R. 917/1986, ivi comprese attività di cinotecnica, salvo quanto previsto dal successivo articolo 26.
2. Le attività di allevamento classificabili come attività agricole sono soggette ad autorizzazione comunale previo parere del Comitato di gestione che dovrà valutare, in particolare, il grado di impatto dell'attività sul territorio e la sulla sua conservazione.

Art. 9 - Disciplina urbanistica

1. Per la disciplina urbanistica si fa rinvio alle norme contenute nel Piano Strutturale e del Regolamento Urbanistico del Comune di Montaione.
2. Tale disciplina si uniforma ai principi di tutela e conservazione del territorio e del paesaggio contenuti nel presente Regolamento nonché di preservazione dell'ambiente naturale.

Art. 10 - Specifica disciplina edilizia

1. Le disposizioni in materia edilizia contenute nel presente Regolamento prevalgono su quelle del Regolamento edilizio comunale e del Regolamento Urbanistico, ove in contrasto con le stesse.

Titolo 3

TUTELA DELLE COMPONENTI NATURALISTICHE, AMBIENTALI E PAESAGGISTICHE

Art. 11 - Norme generali

1. Non sono consentite trasformazioni dei boschi, ovvero interventi che comportino l'eliminazione della vegetazione per un uso del suolo diverso da quello forestale. Fanno eccezione le trasformazioni connesse alla necessità di realizzare opere di pubblico interesse; in tal caso l'autorizzazione è rilasciata dal Comune competente, ai fini del vincolo paesaggistico, e dalla Provincia, ai fini del vincolo idrogeologico, ai sensi dell'art. 42 e ss. della L.R. 39/2000, previo parere del Comitato di gestione che, tra l'altro, valuta l'interazione tra l'intervento e la presenza di ecosistemi di comprovata valenza naturalistica indicando nel parere eventuali prescrizioni per la loro tutela.
2. Non è consentita la conversione dei boschi di alto fusto in boschi cedui e la conversione dei cedui composti in cedui semplici, ai sensi dell'art. 45 della L.R. 39/2000. L'autorizzazione al taglio è disciplinata dagli artt. 47 e 47bis della L.R. 39/2000.
3. La difesa fitosanitaria dei boschi è a carico dei soggetti possessori/proprietari dei medesimi come prescritto dall'art. 57 e ss. della L.R. 39/2000. La Provincia comunica al Comune competente le necessità di difesa e stabilisce con lo stesso, in accordo con l'ARPAT, le modalità di intervento che sono sottoposte al preventivo parere del Comitato di gestione. Il Comitato si esprime preventivamente anche nel caso previsto dall'art. 57, comma 4, della L.R. 39/2000 qualora siano attivati i progetti di intervento pubblici ivi previsti.
4. Ai fini della tutela dei boschi dai danni provocati dalla fauna selvatica, ai sensi dell'art. 58, comma 1, della L.R. 39/2000, il Comune di Montaione, previo parere del Comitato,

può proporre alla Provincia programmi di intervento atti a mantenere una densità faunistica compatibile con la tutela dell'ambiente.

5. Ai fini della tutela degli alberi dichiarati monumentali o assimilabili ad essi per valore scientifico, storico, paesaggistico, si applica la disciplina prevista dalla L.R. 60/1998.

Art. 12 - Tutela degli ecosistemi

1. Il presente Regolamento richiama espressamente le prescrizioni di cui alle seguenti leggi e regolamenti ed alle successive modificazioni ed integrazioni:
 - L.R. 157/1992 "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterme e per il prelievo venatorio";
 - L.R. 48/1994 "Norme in materia di circolazione fuori strada per i veicoli a motore";
 - L.R. 60/1998 "Tutela e valorizzazione degli alberi monumentali";
 - L.R. 16/1999 "Raccolta e commercio dei funghi epigei spontanei";
 - L.R. 39/2000 "Legge forestale";
 - L.R. 56/2000 "Norme per la conservazione e la tutela degli habitat naturali e seminaturali, della flora e della fauna selvatiche";
 - Deliberazione della G.R. n. 260 del 19.03.2001 in materia di limiti dei prodotti secondari del bosco;
 - Regolamento forestale della Toscana, approvato con Deliberazione della G.R. n. 829 del 04.08.2003.

Art. 13 - Norme generali di gestione forestale

1. Le norme per le formazioni forestali indicate nel presente titolo rappresentano un compendio generale, pur se riferito a componenti vegetazionali suddivise per tipologie. Il *Piano di Gestione Forestale e Ambientale (PGFA) dell'ANPIL* determinerà norme e prescrizioni specifiche e puntuali riguardo ai vari soprassuoli arborei presenti, fornendo modalità e tempi per i tagli e per gli interventi da effettuare negli anni.
2. Ogni intervento deve essere ispirato a principi di selvicoltura naturalistica.
3. Nelle more dell'approvazione del PGFA, ogni intervento a carattere selvicolturale, fatte salve le procedure amministrative previste da altre disposizioni, deve acquisire il preventivo nulla osta del Comitato di gestione che ne valuta la coerenza con i criteri di gestione forestale del presente Regolamento. Il Comitato può indicare prescrizioni e rilevare l'esigenza di controlli da parte degli enti preposti.
4. Nelle more dell'approvazione del PGFA, il Comitato attiva un tavolo di concertazione con il Corpo Forestale dello Stato al fine di operare un monitoraggio permanente delle utilizzazioni forestali in corso, sì da attuare un'azione di tutela nei confronti di eventuali emergenze in atto.
5. In linea generale, per ogni tipologia di soprassuolo presente - esclusi i soprassuoli a prevalenza quasi esclusiva di robinia - è da garantire in maniera permanente e secondo le prescrizioni dei relativi piani di taglio, il rilascio di almeno 10 piante per ettaro di qualunque specie (provenienti da matricina o da pollone) che abbiano un diametro possibilmente non inferiore a 40 cm, laddove presenti, con preferenza per le specie tutelate di faggio, agrifoglio, rovere, farnia o tasso e, secondariamente, di altre specie autoctone. Tale norma non si applica nei casi di dimostrata irreversibile compromissione fitopatologica delle piante e in quelli che possano essere ritenuti potenzialmente pericolosi circa la sicurezza e l'incolumità delle persone. Sono altresì fatti salvi i casi in cui si ritenga opportuno rimuovere un esemplare per favorirne uno contiguo di pari o maggiore diametro o appartenente a una specie considerata più importante e da

salvaguardare. Tale orientamento è volto alla preservazione di un numero minimo di elementi di pregio per ettaro ed introduce una forma di tutela generale e di vincolo nelle more dell'approvazione del PGFA.

6. I boschi cedui non possono essere oggetto di taglio di ceduzione prima che i polloni abbiano raggiunto la seguente età minima:

- a) 14 anni per i cedui misti con prevalenza di castagno, robinia, salice, ontano, nocciolo, pioppo;
- b) 30 anni per i cedui con prevalenza di faggio;
- c) 24 anni per gli altri cedui misti.

E' fatto divieto di tagliare le piante presenti nella particella acque, vale a dire entro 5 m per parte dal fondo dei corsi d'acqua pubblici, salvo il caso della robinia e l'asportazione di piante fortemente inclinate, escludendo comunque quelle di Tasso, Agrifoglio, Farnia.

Art. 14 - Norme generali sull'esecuzione dei tagli boschivi

Sulle modalità di esecuzione dei tagli boschivi (oltre all'allestimento e esbosco dei prodotti, ramaglie e altri residui, opere connesse al taglio) valgono le prescrizioni di cui agli Artt. 13, 14, 15 e 45, 46, 47, 48 del Regolamento Forestale della Toscana.

Art. 15 - Tutela delle tipologie vegetazionali

1. Per ogni tipologia vegetazionale si considerano prioritari i tagli fitosanitari e lo sgombero dei materiali infetti sugli individui di pino marittimo.
2. Per le diverse tipologie sono previste le norme seguenti:

a) *Faggeta e bosco misto di faggio, castagno, carpino bianco e cerro*: diffuso nella porzione inferiore del versante alla sinistra idrografica del torrente Carfalo per una lunghezza di circa 2,5 km lungo una fascia alta 50-80 metri a partire dal greto. La fitocenosi si considera relitta dell'epoca glaciale ed è habitat prioritario d'interesse comunitario ai sensi della Direttiva HABITAT 92/43/CEE e habitat d'interesse regionale ai sensi della LR 56/2000 (Codice *Natura 2000* 9210 - *Faggeti degli Appennini con Ilex e Taxus*). Le prescrizioni previste per questa fitocenosi riguardano la prioritaria tutela del popolamento a faggio volta ad avviarlo all'alto fusto attraverso:

- il divieto di taglio degli esemplari di faggio (matricine o polloni) di diametro superiore a 30 cm e comunque di ogni matricina presente;
- il rilascio preferenziale dei polloni di faggio rispetto alle altre specie presenti;
- lo sterzo dei polloni di faggio presenti per favorire la crescita degli individui migliori.

L'orientamento forestale sarà teso a mantenere, laddove presente, la componente mista del soprassuolo, favorendo lo sviluppo consociato dei migliori esemplari di specie quercine, castagno, carpino bianco, nocciolo.

E' fatto divieto di taglio degli esemplari di rovere (*Quercus petraea*).

b) *Popolamento di tasso*: diffuso nell'area del faggio e presente anche oltre, nella parte nord-occidentale dell'ANPIL sempre nella porzione inferiore del versante. E' fatto divieto di taglio di ogni esemplare di tasso presente.

c) *Querceto misto con cerro alternato variamente a roverella e/o leccio*: diffuso nei versanti ad esposizione non settentrionale e nella porzione più elevata dei versanti a esposizione nei quadranti settentrionali delle colline. Devono essere governati secondo prescrizioni che, nei soprassuoli più evoluti, prevedano, in

linea di principio, un orientamento teso a privilegiare il rilascio necessario delle specie quercine atte ad evitare l'ingresso di specie aggressive e/o infestanti). In tali soprassuoli, dove prevalgano le specie quercine attualmente governate a ceduo che abbiano raggiunto per dimensioni e densità una struttura complessa, devono essere escluse le ceduzioni, al fine di procedere ad un avviamento ad altro fusto, secondo i tempi e le modalità che verranno individuate attraverso il PGFA.

- d) *Pinete e rimboschimenti a pino marittimo su macchia acidofila*: oltre alle prescrizioni di carattere fitosanitario di cui sopra, l'orientamento di gestione tende ad operare tagli volti al progressivo aumento delle latifoglie presenti ed al contestuale contenimento del pino in modo da limitare le formazioni pure di pino a favore di soprassuoli misti.
- e) *Popolamenti di vegetazione igrofila (ontanete, populo-saliceti, etc.)*: in tali aree sono consentiti esclusivamente interventi di conservazione degli ecosistemi umidi con particolare riferimento alle fasce verdi ripariali.
- f) *Robinieti e popolamenti misti ad elevata densità di robinia*: devono essere favoriti tutti gli interventi atti al contenimento ed eliminazione di *Robinia pseudoacacia* in associazione con operazioni volte al ripristino di soprassuoli a prevalenza di specie autoctone; I tagli dei robinieti puri o misti con elevata prevalenza di robinia, pur in congruenza con l'art. 22, comma 3, del Regolamento forestale della Toscana, devono essere tesi al rilascio di alcune matricine o polloni di robinia, in modo da non avere tagli a raso e mettere a repentaglio la stabilità idrogeologica dei versanti.
- g) *Siepi e fasce arboreo-arbustive (arbusteti combinati a prugnolo, sanguinello, acero, olmo, salici, berretta da prete, etc.)*: devono essere mantenuti gli elementi esistenti e potenziati quando possibile, seguendo le indicazioni del PGFA in materia. Sono perciò consentiti il taglio per ragioni fitosanitarie o tagli selettivi per favorire la maggiore complessità strutturale ed eliminare gli elementi instabili.
- h) *Prati naturali*: sono da intendere naturali i prati non soggetti ad utilizzazione agrosilvopastorale. Devono essere mantenute aree a prato naturale in libera evoluzione laddove sarà previsto dal PGFA con il controllo dell'avanzamento delle specie superiori, tramite sfalci programmati, in modo da favorire diversi stadi a prato e promuovere la presenza di specie vegetali campestri rare ed in via di estinzione. Potrà essere in alcuni casi altresì possibile l'utilizzo dei prati naturali tramite trasformazione in prati-pascoli laddove gli indirizzi del PGFA lo rendano compatibile.
- i) *Oliveti e vigneti*: per la valenza storico-paesaggistica e per le sistemazioni idrauliche e morfologiche che caratterizzano gli oliveti, sono consentiti interventi tesi al mantenimento della coltura e delle opere connesse (reticolo idraulico minore, muri a secco, terrazzamenti). Sono di norma vietate le operazioni di potatura atte a modificare la tradizionale forma di allevamento degli olivi ed il taglio al piede della pianta con eventuale estrazione delle ceppaie. I suddetti interventi possono essere consentiti in casi particolari e solo previa autorizzazione comunale. Nello specifico, il taglio al piede degli olivi è consentito solo in caso di

gravi danni da gelate o parassiti ed altre calamità naturali. L'allevamento dei nuovi polloni deve avvenire con l'obiettivo di ricostruire la tradizionale forma. L'abbattimento degli olivi con estrazione della ceppaia è consentito solo in caso di grave ed irreversibile compromissione fitosanitaria della pianta o per motivi collegati alla pubblica incolumità o per eccessiva vicinanza a fabbricati.

Art. 16 - Tutela della flora spontanea e dei funghi

1. I prodotti secondari del sottobosco vengono assoggettati a prescrizioni inerenti la raccolta secondo le indicazioni dell'art. 85 del Regolamento forestale della Toscana con rimando all'art. 63 della L.R. 39/2000 e con le specifiche seguenti.
2. Ai fini del presente Regolamento si considerano prodotti secondari del sottobosco:
 - a) funghi epigei e ipogei;
 - b) asparagio selvatico (*Asparagus acutifolius*);
 - c) muschi, licheni, felci;
 - d) pungitopo (*Ruscus aculeatus*);
 - e) agrifoglio (*Ilex aquifolium*);
 - f) erbe officinali;
 - g) tartufi.
 - La raccolta dei funghi ipogei è disciplinata dalla L.R. 50/1995; la raccolta dei funghi epigei è disciplinata dalla L.R. 16/1999.
3. Per quanto riguarda il pungitopo comune (*Ruscus aculeatus*) è consentita la raccolta fino ad un massimo di 10 fronde a persona a giornata. Per l'agrifoglio, la raccolta massima consentita si riduce a 3 fronde a persona a giornata, intendendo per fronda una branca a partire dal 1° ordine e non il fusto principale. Per fronda si intendono altresì i polloni di diametro superiore a 3 cm. Per quanto riguarda il pungitopo, la cui presenza in alcuni stazioni è da considerarsi invasiva, è consentito rilasciare autorizzazioni speciali per la raccolta, in deroga alle prescrizioni regionali.
4. E' vietato il danneggiamento, l'estirpazione, la distruzione e la raccolta dei muschi, dei licheni e delle felci. La raccolta dei muschi può essere effettuata solamente dal 1 al 31 dicembre e solo per quantitativi di modesta entità e comunque non superiore ad 1 m² a persona.
5. E' consentita la raccolta degli altri prodotti secondari del sottobosco, fatti salvi i diritti dei possessori/proprietari dei fondi, entro i seguenti limiti massimi e con le seguenti modalità:
 - *Asparagus acutifolius*: La raccolta è consentita senza limitazioni di quantità e deve essere effettuata esclusivamente con strumenti di taglio, dalla ripresa dall'attività vegetativa al 31 maggio di ogni anno. E' vietato lo sradicamento dell'intera pianta - Delibera GR 380/01.
 - *Specie officinali*: quantitativo correlato ad un uso esclusivamente familiare.
 - *More di rovo*: quantitativo correlato ad un uso esclusivamente familiare.
 - Altri prodotti ad utilizzo alimentare (piante erbacee, fiori, frutti, etc.): quantitativo correlato ad un uso esclusivamente familiare.
6. E' vietata la raccolta, a fini commerciali, dei prodotti di cui al comma precedente.

Art. 17 - Tutela delle specie vegetali di particolare valore

1. E' vietato il danneggiamento, l'estirpazione, la distruzione e la raccolta:
 - delle specie protette presenti ai sensi della L.R. 56/2000:
 - a. *Lilium bulbiferum*, subsp. *croceum* - Giglio rosso o di San Giovanni;

- delle specie d'interesse regionale presenti, ai sensi della L.R. 56/2000:
 - a. *Asarum europaeum* - Baccàro
 - b. *Laurus nobilis* - Alloro
 - c. *Listera ovata* - Listera maggiore
 - d. *Polygala flavescens* - Poligala gialla
 - e. *Quercus crenata* - Cerrosughera
 - f. *Quercus robur* - Farnia
 - g. *Ruscus hypoglossum* - Pungitopo maggiore
 - h. *Taxus baccata* - Tasso
 - i. *Vinca minor* - Pervinca
- di tutte le orchidee esclusa *Orchis purpurea* - Orchidea maggiore la cui raccolta è consentita per un massimo di un individuo a persona a giornata.
- delle specie ritenute vulnerabili e meritevoli di protezione:
 - a. *Fagus sylvatica* - Faggio;
 - b. *Sanicula europea* - Erba fragolina;
 - c. *Samolus valerandi* - Lino d'acqua;
 - d. *Lisymachia nummularia* - Mazza d'oro minore;
 - e. *Hypericum androsaemum* - Erba di San Giovanni arbustiva;
 - f. *Veronica montana* - Veronica montana;
 - g. *Mercurialis perennis* - Mercorella perenne;

Particolare menzione meritano i popolamenti di *Ruscus hypoglossum*, specie assai rara allo stato spontaneo e diffusa nell'ANPIL in associazione con il faggio e il tasso e facente parte della cosiddetta flora colchica a laurifille, relitto terziario di climi oceanici. Tali popolamenti sono oggetto di programmi speciali di monitoraggio, tutela e conservazione volti alla stabilizzazione della presenza di tale specie nel contesto del territorio dell'ANPIL.

2. In deroga alle disposizioni del presente articolo, possono essere rilasciate autorizzazioni specifiche, temporanee e nominative, per sole e comprovate finalità scientifiche.

Art. 18 - Tutela della fauna

1. Sono oggetto di particolare tutela e protezione:
 - le specie animali d'interesse regionale ai sensi dell'Allegato A della L.R. 56/2000:
 - a. *Charaxes jasius* - Farfalla Ninfa del corbezzolo;
 - b. *Lucanus cervus* - Cervo volante;
 - c. *Salamandrina terdigitata* - Salamandrina dagli occhiali
 - d. *Triturus carnifex* - Tritone crestato;
 - le specie animali protette ai sensi dell'Allegato B della L.R. 56/2000:
 - a. *Salamandrina terdigitata* - Salamandrina dagli occhiali
 - b. *Charaxes jasius* - Farfalla Ninfa del corbezzolo;
 - c. *Lucanus cervus* - Cervo volante;
 - d. *Bufo bufo* - Rospo comune;
 - e. *Triturus vulgaris meridionalis* - Tritone comune;
 - f. *Tarentola mauritanica* - Geco.

Art. 19 - Tutela delle popolazioni di *Salamandrina terdigitata*

La Salamandrina dagli occhiali (*Salamandrina terdigitata* (Lacépède, 1788) è l'unico genere endemico della vertebratofauna italiana e si rinviene lungo la catena appenninica in prevalenza sul versante tirrenico. La zona dell'Alta Valle del Carfalo non è ancora segnalata in bibliografia.

La Salamandrina dagli occhiali, lungo la valle del torrente Carfalo, risulta essere presente in quantità considerevoli e ampiamente diffusa anche se rimane nel dettaglio da definirne la consistenza numerica esatta e la dinamica di questa popolazione oltre alla localizzazione e la caratterizzazione precisa dei siti di deposizione. A tal proposito, è stata altresì verificata la sua presenza anche nel vicino torrente Egola.

La *Salamandrina terdigitata* è un anfibio d'interesse comunitario ai sensi della Direttiva HABITAT 92/43/CEE e protetto ai sensi dell'Allegato B della LRT 56/2000.

In ragione della sua importanza, è fatto divieto di danneggiare in ogni modo le popolazioni presenti anche con interventi che alterino in qualsiasi modo l'habitat di pertinenza e quindi:

- l'alveo del torrente Carfalo;
- il sottobosco e la lettiera dei versanti prossimi al torrente.

Art. 20 - Geotopi di interesse locale

1. Sono presenti, entro il territorio dell'ANPIL, formazioni geologiche e/o geomorfologiche considerabili di pregio per caratteristiche strutturali e/o per la loro rarità:
 - Le anse del torrente Carfalo nella porzione nord-orientale dell'ANPIL a sud-ovest de La Casina. Tali formazioni rappresentano il risultato dell'erosione d'alveo di migliaia di anni e hanno notevole impatto paesaggistico in ragione della loro magnificenza.
 - La cascatella sul torrente Carfalo in corrispondenza del taglio del sentiero che da Via Cerroni raggiunge Cappella del Lupo.
2. Tali ambiti sono sottoposti a divieto assoluto di modifica ed ogni intervento sugli stessi dovrà essere preventivamente valutato ed autorizzato.
3. Detti ambiti devono essere perimetrati e cartografati per definire fasce di rispetto e di responsabilità.

Art. 21 - Siti di interesse storico-archeologico

1. I siti, puntiformi o estesi, in cui sono presenti elementi d'interesse storico-archeologico sono soggetti a tutela ed è vietato qualsiasi intervento di danneggiamento o manomissione che ne alteri la struttura, la composizione o l'area contigua.
2. Tali siti saranno oggetto di specifico piano di valorizzazione volto a censirne l'estensione, realizzare interventi di segnaletica e cartellonistica appositi e prevederne attività di studio e riqualificazione.

Art. 22 - Elementi architettonici o naturali con valore di segno territoriale

1. Per i manufatti quali tabernacoli, fonti, ponticelli, muri a secco, etc. individuati come elementi di valore storico e ambientale dagli strumenti urbanistici comunali o assimilabili a questi in virtù delle loro caratteristiche, valgono le prescrizioni del Regolamento Urbanistico.
2. Sono comunque soggetti a conservazione ed a restauro conservativo gli elementi decorativi quali stemmi lapidei o dipinti, immagini votive, iscrizioni, meridiane, orologi, mostre e cornici dipinte o a rilievo. Sono altresì vietati interventi di falsificazione e

sostituzione degli elementi architettonici presenti con materiali a base cementizia o di provenienza non locale.

3. Per gli elementi naturali quali filari di cipressi, alberi di carattere monumentale o aventi valore di segno territoriale, alberature disposte lungo strade pubbliche o private o lungo i confini di proprietà, individuati come elementi di valore storico e ambientale dagli strumenti urbanistici comunali o assimilabili a questi in virtù delle loro caratteristiche è obbligatoria la tutela. Tutti gli interventi diversi dalla manutenzione ordinaria sono soggetti ad autorizzazione.

Art. 23 - Sentieri di visita e piano di gestione della sentieristica

1. Il Comitato di gestione individua la rete dei sentieri di visita, al fine di promuovere l'accesso e la fruibilità delle aree.
2. I sentieri di visita sono oggetto di un piano di gestione, contenente l'attuale rete dei sentieri, gli ampliamenti o le riduzioni previsti, i necessari interventi di manutenzione e di ripristino necessari.
3. L'individuazione dei percorsi deve avvenire in base alla presenza delle esigenze naturalistiche, paesaggistiche e storico-culturali al fine di garantire una corretta conoscenza delle risorse presenti nel pieno rispetto di esse.

Art. 24 - Segnaletica, cartellonistica, elementi di arredo della viabilità

1. Al fine di un'agevole individuazione dei sentieri di visita, gli stessi saranno indicati con segnaletica orizzontale e/o verticale, realizzata in legno. La segnaletica e la cartellonistica devono essere conformi alla L.R. 17/1998 ("Rete escursionistica della Toscana e disciplina delle attività escursionistiche") ed al relativo regolamento applicativo.
2. La segnaletica e la cartellonistica deve essere di minimo impatto ed omogenea su tutto il territorio dell'ANPIL. Il progetto, da sottoporre ad approvazione dei comuni competenti, deve essere corredato da idonea documentazione atta alla valutazione delle caratteristiche costruttive ed al contenuto tematico.

Art. 25 - Accensione di fuochi all'aperto

1. Per l'accensione di fuochi all'aperto si fa riferimento alle disposizioni di cui all'art. 76, commi 1 e 2, della L.R. 39/2000 e dell'art. 63 del Regolamento forestale della Toscana nonché alle ordinanze comunali in materia.

Art. 26 - Allevamento di animali e presenza di animali non configurabile come allevamento

1. L'allevamento di animali all'aperto è disciplinata dalla vigente normativa e sottoposta al preventivo parere del Comitato di gestione.
2. La presenza di animali all'aperto, non configurabile come allevamento ma correlata ad attività umane, può essere consentita per entità numericamente limitate e per consumo od uso strettamente familiare per animali di piccola taglia.

Art. 27 - Olivicoltura

1. Negli oliveti sono consentite le ordinarie pratiche agricole.
2. E' raccomandata l'attivazione di tecniche di lotta guidata contro i parassiti animali e fungini dell'olivo ed ancor più di tecniche biologiche di coltivazione.

3. I comuni competenti possono incentivare queste metodologie anche tramite proprie iniziative.

Art. 28 - Recinzioni

1. Non sono consentite recinzioni se non di aree di stretta pertinenza degli edifici residenziali e di limitato impatto visivo e fisico. Tali recinzioni sono realizzate in legno senza fondazione continua o con sistemazioni vegetazionali e sono sottoposte ad autorizzazione comunale previo parere del Comitato di gestione.
2. Per ambito di stretta pertinenza degli edifici si intende l'ambito caso per caso definito dallo stato dei luoghi; a titolo esemplificativo e non esaustivo possono costituire margine logico della pertinenza strade, percorsi, dislivelli, limiti tra soprasuoli diversi per tipologia o destinazione, stato storico dei luoghi, etc.
3. In caso di allevamenti autorizzati di animali è consentita la realizzazione di recinzioni senza fondazione continua, in pali di castagno e filo zincato non spinato o filo elettrificato posti a circa 80 cm dal suolo.
4. Sono fatte salve le recinzioni previste dall'art. 20 del vigente Regolamento Urbanistico purché non in contrasto con il presente Regolamento su parere favorevole del Comitato di Gestione.

Art. 29 - Illuminazione

1. Al fine di salvaguardare la fauna notturna e le rotte migratorie dell'avifauna dall'inquinamento luminoso inteso come ogni forma di irradiazione di luce artificiale verso la volta celeste, sia per l'illuminazione pubblica che privata, non sono ammessi fasci luminosi orientati verso l'alto.
2. La norma di cui al comma precedente non riguarda gli impianti funzionali al servizio antincendio, gli impianti per cantieri e manifestazioni all'aperto di carattere temporaneo.

Art. 30 - Sistemazioni vegetazionali di ambito non selvicolturale

1. Le sistemazioni vegetazionali a servizio della viabilità pubblica o privata e quelle di pertinenza degli edifici, devono essere effettuate con specie autoctone o naturalizzate o di comprovata valenza ecologico-paesaggistica.
2. Sono vietati gli impianti con specie alloctone infestanti, in particolare *Robinia pseudoacacia* e *Ailanthus altissima*. Il Comitato di Gestione può altresì prevedere l'adozione di eventuali prescrizioni tecnico-specifiche in materia.

Art. 31 - Pavimentazioni

1. Sono consentite le seguenti pavimentazioni esterne:
 - Edifici: in pietra locale o a questa assimilabile per aspetto e colore, tale da armonizzarsi con il contesto. Possono altresì essere impiegati materiali di recupero o elementi nuovi ma ad essi assimilabili.
 - Viabilità pubblica, ad uso pubblico, poderale e privata: fermo restando quanto disciplinato in materia di strade e l'obbligo di mantenere e reintegrare le preesistenti pavimentazioni in pietra con materiali lapidei similari, nel caso di nuove pavimentazioni deve essere impiegato esclusivamente materiale lapideo pressato oppure fissato con resine stabilizzanti o cementato nei punti di massima pendenza. Gli interventi sono soggetti ad autorizzazione comunale.

Art. 32 - Strade

1. La realizzazione di nuove strade o la modifica di quelle attualmente esistenti è ammessa solo all'interno di un piano complessivo di valorizzazione degli itinerari turistico-naturalistici o per interventi di interesse pubblico. L'intervento sulle strade è soggetto ad autorizzazione comunale previo parere del Comitato di gestione.
2. Per strade vicinali e poderali è vietata l'alterazione del tracciato, della giacitura, delle caratteristiche formali e materiali, se non per comprovate esigenze e comunque da effettuarsi a seguito di autorizzazione comunale previo parere del Comitato di gestione.
3. Il piano di gestione dovrà contenere il rilevamento e la classificazione di tutta la viabilità e stabilire condizioni di fruibilità ed interventi ammissibili.

Art. 33 - Difesa del suolo e del sottosuolo

1. Per l'assetto geomorfologico e per il sistema di regimazione idraulica dei versanti, valgono le seguenti prescrizioni:
 - a) E' vietata la demolizione, la modificazione e la manomissione, anche parziali, dei muri di contenimento esistenti.
 - b) E' vietata ogni modificazione morfologica, anche parziale, del sistema dei terrazzamenti in terra, privi di muri di contenimento.
 - c) Sono vietati gli interventi che interferiscono con le scaturigini naturali di acque sotterranee, ancorché non captate, o che interferiscono o danneggiano il sistema dei condotti ipogei.
 - d) Sono vietati gli sbancamenti di tratti di versante.

Art. 34 - Torrenti e rete idraulica di drenaggio superficiale

1. In linea generale, nelle more dell'approvazione del PGFA, ogni intervento previsto, legato alla modifica strutturale delle rete idrografica presente, oltre alle normali procedure amministrative da espletare, deve essere sottoposto al parere del Comitato di gestione per valutarne la conformità alle indicazioni del presente Regolamento e ad autorizzazione comunale.
2. Per i corsi d'acqua (rivi e torrenti) è vietata l'alterazione del tracciato, la copertura o l'artificializzazione dell'alveo e delle sponde, se non per comprovate esigenze e comunque da effettuarsi previo parere del Comitato di gestione ed autorizzazione comunale.
3. Per gli elementi della rete idraulica di drenaggio superficiale (fosse, scoline) è vietata l'alterazione del tracciato, la copertura o l'artificializzazione se non per comprovate esigenze e comunque previo parere del Comitato di gestione ed autorizzazione comunale. Per i predetti elementi, qualora non di proprietà pubblica, è fatto obbligo di manutenzione da parte dei proprietari o possessori dei fondi interessati.

Art. 35 - Prescrizioni per la progettazione e l'attuazione degli interventi pubblici e privati relativi a interventi di difesa del suolo e regimazione idraulica, interventi di trasformazione dell'assetto fondiario, interventi di gestione forestale

1. Nella realizzazione di nuove opere pubbliche o private di difesa del suolo e regimazione idraulica, compatibilmente con le esigenze di sicurezza, si fa ricorso all'uso di tecniche di ingegneria naturalistica. Nel rispetto della direttiva della Regione Toscana sui criteri

progettuali per l'attuazione degli interventi in materia di difesa idrogeologica, approvata con Deliberazione del C.R. n. 155 del 20.05.1997, devono essere evitati interventi che prevedono manufatti in calcestruzzo, scogliere in pietrame o gabbionate non rinverdite, rivestimenti dell'alveo e sponde dei torrenti in calcestruzzo, tombamenti, rettificazioni e modifiche dei tracciati naturali dei corsi d'acqua, taglio non selettivo della vegetazione riparia, arbustiva e arborea. Nel caso in cui, per la tutela della pubblica incolumità e sicurezza, si renda necessario realizzare gli interventi di cui sopra, il progetto dell'opera deve contenere specifici elaborati tecnici atti a dimostrare l'indispensabilità dell'intervento e l'impossibilità di utilizzare diverse tecniche. Il progetto, soggetto al parere del Comitato di gestione e ad autorizzazione comunale, deve dimostrare l'adozione di tutte le possibili misure di mitigazione dell'impatto paesaggistico e biologico dell'opera.

2. I progetti relativi agli interventi strutturali di consolidamento delle sponde dei torrenti ed, in generale, gli interventi che interferiscono sui biotopi, le fasce verdi riparali e le aree di naturale espansione con relative zone umide collegate, devono, fatte salve le esigenze di sicurezza idraulica, garantire il mantenimento e la ricostituzione dei caratteri di naturalità degli ecosistemi riparali, tenuto conto delle specie autoctone presenti nell'area di intervento. In quest'ottica, al di fuori dell'alveo normalmente attivo, gli interventi di abbattimento degli esemplari arborei di alto fusto devono essere limitati agli individui che possono compromettere, per stato fitosanitario, inclinazione, scarsa radicazione, la sicurezza idraulica.
3. Le formazioni riparali devono essere gestite secondo le previsioni del PGFA attraverso tagli di carattere selettivo atti a mantenere il carattere giovane della vegetazione e contenere il carico sulle sponde. Devono altresì essere mantenute le associazioni naturali presenti lungo il corso dei torrenti.
4. Negli interventi di trasformazione fondiaria devono essere evitate:
 - l'alterazione dell'assetto morfologico dei suoli se non per comprovate esigenze di sicurezza. Allo scopo devono essere impiegate tecniche di ingegneria naturalistica. Soluzioni diverse devono essere adeguatamente motivate. Gli interventi sono soggetti ad autorizzazione comunale previo parere del Comitato di gestione;
 - l'alterazione delle modalità di regimazione idraulica delle superficie agricola, se non per comprovate esigenze, da effettuarsi in ogni caso con modalità compatibili con le caratteristiche morfologiche e ambientali dei luoghi. Gli interventi sono soggetti ad autorizzazione comunale previo parere del Comitato di gestione.

Art. 36 - Interventi per la difesa da incendi

1. E' consentita la realizzazione di tutte le opere ed interventi strettamente funzionali alla salvaguardia dagli incendi boschivi (cesse parafuoco; invasi per la raccolta dell'acqua e punti di approvvigionamento; piste forestali; etc.). Per tali opere deve essere acquisito, oltre ai pareri degli organi competenti, anche il parere del Comitato di gestione.
2. Nella progettazione degli interventi deve essere assicurato l'uso di tecniche di ingegneria naturalistica e verificato l'inserimento paesaggistico dell'opera.

Art. 37 - Impianti di fitodepurazione

1. A servizio degli edifici presenti nell'ANPIL è incentivata la realizzazione di impianti di fitodepurazione (realizzati con l'impiego di idonee specie vegetali ad elevata capacità di rimozione degli inquinanti).

Art. 38 - Linee elettriche e telefoniche

1. E' consentita esclusivamente la realizzazione di linee elettriche e telefoniche interrato, salvo casi specifici da sottoporre al parere del Comitato di gestione.
2. L'individuazione dei tracciati deve essere oggetto di una valutazione al fine di limitare i danni che l'apertura di profonde trincee potrebbe arrecare all'ambiente. A tal fine devono essere utilizzati i tracciati stradali esistenti come sede preferenziale per l'interramento dei cavi. Alla documentazione da presentare al Comune per il rilascio dell'autorizzazione deve essere allegata una relazione tecnica per la valutazione dei potenziali danni che la realizzazione e l'esercizio delle nuove linee potrebbe comportare nei confronti degli ecosistemi naturali.

Titolo 4

MODALITA' DI FRUIZIONE DELL'ANPIL. VIGILANZA E CONTROLLO. SANZIONI.

Art. 39 - Logo

1. Il Comitato di gestione definisce e approva il logo ufficiale dell'ANPIL.

Art. 40 - Viabilità interna e accesso

1. Nel territorio dell'ANPIL è vietata la circolazione con mezzi motorizzati fatta eccezione per la circolazione fuori strada dei mezzi individuati dall'art. 3 della L.R. 48/1998, dei mezzi con cui è effettuato il trasporto di soggetti diversamente abili, dei mezzi e dei soggetti specificamente autorizzati dall'amministrazione comunale competente.
2. L'accesso pedonale e ciclistico è consentito attraverso la rete di sentieri presenti e, in particolare, attraverso quelli appositamente indicati dalla cartografia sentieristica dell'ANPIL.
3. Il PGFA potrà definire le piste ed i sentieri vietati alla circolazione turistica al fine di garantire l'incolumità delle persone e tutelare le specie vegetali.

Art. 41 - Attività venatoria

1. E' consentita l'attività venatoria, con modalità e tempi previsti dalla L.R. 157/1992.

Art. 42 - Aree attrezzate

1. E' consentito l'uso delle attrezzature appositamente predisposte per la fruizioni da parte dei visitatori.
2. E' tassativamente vietato l'abbandono di rifiuti di qualunque genere.

Art. 43 - Vigilanza e controllo

1. Secondo quanto previsto dall'art. 21 della L.R. 49/1994, la vigilanza sul rispetto degli obblighi e dei divieti previsti dal presente Regolamento e delle altre norme applicabili all'ambito territoriale dell'ANPIL è affidata a tutti i soggetti cui sono attribuiti poteri di accertamento e contestazione di illeciti amministrativi in base alle leggi vigenti.

Art. 44 - Visite guidate, didattica, accoglienza

1. Il servizio di visite guidate e le attività didattico-scolastiche e di educazione ambientale sono effettuate dal Gestore mediante l'utilizzo di personale adeguatamente qualificato. Tali operatori devono essere in regola con le disposizioni di cui alla L.R. 14/2005, ove necessario.
2. Le pubbliche amministrazioni, le associazioni ed i soggetti privati che intendano svolgere autonomamente progetti o attività di educazione ambientale o didattica naturalistica, presentano apposita istanza al Comitato di gestione che ha facoltà di accogliere o respingere motivatamente la richiesta pervenuta.
3. Le eventuali proposte tendenti alla realizzazione di eventi turistici, promozionali o culturali nel territorio dell'ANPIL sono valutate in rapporto alla tutela dell'ecosistema, dell'attività venatoria, della quiete dei residenti. Tali proposte sono sottoposte all'approvazione dell'amministrazione comunale competente previo parere del Comitato di gestione.
4. La fruizione e l'accoglienza nelle strutture di proprietà comunale o nella disponibilità del Comune è di competenza del Comune stesso che ne può affidare la gestione totale o parziale.
5. Tutte le attività di cui al presente articolo possono essere effettuate comunque nei limiti della loro compatibilità complessiva con il sistema di tutele, con i piani di gestione e con le finalità generali dell'ANPIL.

Art. 45 - Sanzioni

1. Fatte salve le sanzioni penali previste dalla normativa vigente e le sanzioni amministrative previste da altre norme per fattispecie specifiche, in caso di violazione delle disposizioni del presente Regolamento, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di € 206,58 ad un massimo di € 2.065,83 ai sensi dell'art. 22, comma 2, della L.R.49/1995.
2. In caso di violazione di altre disposizioni relative all'ANPIL, contenute in ordinanze comunali, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,82 ad € 258,23 ai sensi dell'art. 22, comma 3, della L.R. 49/1995.

Titolo 5 NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 46 - Modifiche al Regolamento

1. Ogni modifica al presente Regolamento è approvata dal Consiglio Comunale del Comune di Montaione ed è, di norma, richiesto il parere del Comitato di gestione.

Art. 47 - Relazione sullo stato di attuazione del presente Regolamento

1. Al termine dei primi due anni di attività, il Comitato di gestione trasmette all'Amministrazione Comunale di Montaione una relazione sullo stato di attuazione del presente Regolamento evidenziando gli eventuali elementi di criticità riscontrati e individuando possibili misure di intervento.

Art. 48 - Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore decorsi 10 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio della relativa deliberazione di approvazione.